


Data 11.05.2007
Anno 02/2007
N.ro 02/07
PAG. 01/10



NEWS AMBIENTE &
SICUREZZA



Sommario

<p>TRA SANZIONI PECUNIARIE ED INTERDITTIVE IL NUOVO MODELLO DI RESPONSABILITA' DEL T.U. SICUREZZA <i>(bozza aggiornata al 17.02.07)</i></p>	<p>1</p>
<p>DECRETO LEGGE 300/06 (MILLE PROROGHE) convertito in Legge 17/07 T.U. AMBIENTE</p>	<p>7</p>
<p>DECRETO LEGGE 300/06 (MILLE PROROGHE) convertito in Legge 17/07 MACCHINE AGRICOLE (NUOVO CODICE DELLA STRADA D.Lgs. 285/92)</p>	<p>8</p>
<p>DECRETO LEGGE 300/06 (MILLE PROROGHE) convertito in Legge 17/07 IMPIANTI ELETTRICI (Legge 46/90)</p>	<p>9</p>
<p>DECRETO LEGGE 300/06 (MILLE PROROGHE) convertito in Legge 17/07 NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI</p>	<p>9</p>
<p>COMPITI E COMPETENZE DEI PRINCIPALI ENTI DI PREVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO</p>	<p>10</p>

TRA SANZIONI PECUNIARIE ED INTERDITTIVE IL NUOVO MODELLO DI RESPONSABILITA' DEL T.U. SICUREZZA *(bozza aggiornata al 17.02.07)*

Il testo dello schema di disegno di legge delega sul nuovo **Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro** ricalca, in gran parte, le linee guida redatte in materia dal Ministero del Lavoro.

Rispetto alle linee guida, però, il disegno di legge presenta alcuni elementi inediti, soprattutto sul piano delle responsabilità, che meritano di essere evidenziati.

L'estensione della responsabilità

L'art. 1, comma 2, lettera f), punto 4 dello schema di disegno di legge stabilisce che i decreti di attuazione della delega debbano prevedere *"l'applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231"*.

Il D.Lgs. 231/2001, al quale il disegno di legge rimanda, ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi dai loro organi o sottoposti.

Questa normativa non ha portata generale, ma è espressamente circoscritta ad alcune specifiche ipotesi di reato.

Pertanto, se il disegno di legge venisse approvato nella versione attuale, la responsabilità prefigurata verrebbe estesa alle imprese

nel caso i loro dipendenti fossero vittime di reati quali l'omicidio colposo o le lesioni colpose, commessi in violazione della normativa antinfortunistica.

È opportuno chiarire che il modello di responsabilità in esame non sostituisce ma si aggiunge a quella personale delle persone fisiche chiamate a rispondere dell'omicidio o della lesione colposa.

Più precisamente, l'ente risponde, dal punto di vista amministrativo, se il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001), mentre non è responsabile se il reato è commesso nell'interesse esclusivo dell'autore materiale o di terzi.

Quindi, gli autori del reato devono essere:

- * persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- * persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

I tipi di sanzioni espressamente prescritti dallo schema di legge delega sono due:
Ø una sanzione pecuniaria non in-

feriore a mille quote;
 Ø una sanzione interdittiva non superiore a un anno.

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede, altresì, l'interdizione definitiva (art. 16), la pubblicazione della sentenza (art. 13) e la confisca (art. 19).

Per quanto riguarda l'aspetto pecuniario, l'art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001, precisa che l'importo di una quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549.

Dunque, all'impresa potrebbe essere inflitta una sanzione di un milione e mezzo di euro e, comunque, non inferiore a duecentocinquantottomila euro, sempre che gli importi delle quote vengano confermati dai decreti attuativi.

Le misure interdittive

Ancor più preoccupante, per le imprese, potrebbe essere l'applicazione delle misure interdittive.

Queste vengono elencate dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001, nel modo seguente:

- Ø l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Ø la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Ø il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Ø l'esclusione dalle agevolazioni, dai finanziamenti, dai contributi o dai sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Ø il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Peraltro, l'applicazione di sanzioni così restrittive è subordinata al ricorrere dei presupposti individuati dall'art. 13, D.Lgs. n. 231/2001, ovvero:

- Ø qualora l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, quando la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- Ø oppure, nel caso di reiterazione degli illeciti.

Il punto 5, art. 1, comma 2, lettera f) dello schema di legge delega, stabilisce che la graduazione delle misure in-

terdittive dovrà essere disposta in relazione alla gravità delle disposizioni violate.

Risulta chiara, a questo punto, la stretta sanzionatoria che il disegno di legge mira a introdurre e, in particolare, l'effetto deterrente delle misure interdittive che possono ripercuotersi gravemente sull'attività d'impresa, fino alla durata massima di un anno.

Il commissario giudiziale

A parziale attenuazione del rigore sanzionatorio l'art. 15, D.Lgs. n. 231/2001, prevede un'ipotesi di nomina di un commissario giudiziale.

Più precisamente qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente il giudice, in luogo di questa misura, dispone la prosecuzione dell'attività, da parte di un commissario, per un periodo pari alla durata della pena che sarebbe stata applicata, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- Ø l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- Ø l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Sempre l'art. 15, D.Lgs. n. 231/2001, definisce minuziosamente la figura del commissario giudiziale.

Il comma 2 impone al commissario di svolgere la propria attività attenendosi ai compiti e ai poteri indicati dal Giudice con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività; inoltre, non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Giudice stesso.

Il comma 3 prosegue stabilendo che il Commissario cura anche l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il comma 4 prescrive la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività.

Questa confisca si aggiunge a quella disposta dall'art. 1° del medesimo decreto, relativamente al prezzo o al profitto del reato, che può essere ap-

D.M. 17.02.07

**INCENTIVAZIONI
PER L'UTILIZZO
DELL'ENERGIA
FOTOVOLTAICA**

**IMPORTANTI
NOVITA':
CHIEDERE
DETTAGLI E
PREVENTIVI
GRATUITI**

D.Lgs. 187/05

**VALUTAZIONE DEL
RISCHIO
VIBRAZIONI**

**ENTRATO IN
VIGORE IL 01.01.06**

plicata anche per equivalente.

Infine, la prosecuzione non può essere disposta quando l'interruzione consegue all'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva (comma 5).

L'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e una possibilità prevista dall'art. 16, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già Stato condannato all'interdizione temporanea tre volte negli ultimi sette anni.

Analogamente, il comma 2, art.16, prevede la possibile sanzione definitiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o di pubblicizzare beni o servizi quando l'impresa sia già stata condannata alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Si precisa, inoltre, che le sanzioni interdittive temporanee possono essere applicate, non solo con sentenza, ma anche sotto forma di misure cautelari.

L'art. 45, D.Lgs. n. 231/2001, dispone che, quando sussistono gravi indizi per ritenere l'ente responsabile dell'illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il Pubblico Ministero può richiedere l'applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, quale misura cautelare.

Anche in questo caso, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale, a norma dell'art. 15, per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

L'esenzione dalla responsabilità

Ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001, l'ente non risponde dell'illecito se prova che:

- Ø l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Ø il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli

e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controlli;

- Ø le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- Ø non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al secondo punto.

I modelli enunciati dalla norma, dunque, se correttamente utilizzati, consentono all'ente di evitare l'applicazione di misure pecuniarie e interdittive.

Peraltro, il comma 2, art. 6, D.Lgs. n. 231/2001, indica anche le linee guida dei modelli di organizzazione, i quali devono:

- Ø individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- Ø prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- Ø individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- Ø prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Ø introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'importanza dei modelli di organizzazio-

ne viene ribadita anche dal successivo art. 7 del decreto, il quale esclude la responsabilità dell'impresa nel caso specifico del reato commesso dal sottoposto, se, prima del fatto, l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, di gestione e di controlli idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Per efficace attuazione, precisa il comma 2, art. 7, s'intende, innanzitutto, una verifica periodica e l'eventuale modifica del modello, quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o

nell'attività; in secondo luogo, l'efficace attuazione richiede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, le imprese possono evitare l'applicazione delle misure interdittive, ma non di quelle pecuniarie, ex art. 17, D.Lgs. n. 231/2001, quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- Ø l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- Ø l'ente ha eliminato

D.Lgs. 195/06

VALUTAZIONE

RISCHIO

RUMORE

ENTRATO IN

VIGORE IL

14.12.06

ABROGATO IL

VECCHIO

D.Lgs. 277/91

le carenze organizzative, che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- Ø l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In conclusione, la colpevolezza dell'impresa si configurerà quando il reato commesso, da un suo organo o sottoposto, rientri in una decisione imprenditoriale, ovvero esso sia conseguenza del fatto che l'ente fosse privo di un modello di organizzazione idoneo ed efficace per prevenire reati del tipo di quello verificatosi, o ancora che vi sia stata, al riguardo, omessa o insufficiente vigilanza da parte degli organi-

smi di controllo ecc.

Il nuovo modello di responsabilità

Il tipo di responsabilità delineato dal D. Lgs. 231/2001, al quale il disegno di legge sul TU rimanda, è molto temuta dalle imprese, sia per il tipo di sanzioni, sia perché i Pubblici Ministeri, relativamente ai reati per i quali trova ora applicazione, ricorrono a essa con sempre maggiore frequenza.

Si tratta di una forma di responsabilità qualificata dal legislatore come amministrativa, for-



D.Lgs. 152/06 T.U. AMBIENTE

ABROGA VECCHI DECRETI SU EMISSIONI ED ACQUE

se per sdrammatizzare l'impatto sulla vita delle imprese.

Nella sostanza, tuttavia, la disciplina assume un volto penalistico; infatti, la responsabilità dell'ente è strettamente agganciata alla commissione di un fatto di reato e la sede in cui essa viene accertata è comunque il processo penale, circostanza che dovrebbe garantire l'applicazione di tutte le garanzie proprie di questo giudizio.

Diverse norme del D.Lgs. n. 231/2001 confermano il carattere, processuale-penalistico della responsabilità in esame:

Ø l'art. 34, D.Lgs. n. 231/2001, stabilisce che, nel procedimen-

to relativo agli illeciti amministrativi, si applicano, oltre alle norme procedurali contenute nel decreto stesso, anche le disposizioni del codice di procedura penale e del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in quanto compatibili;

Ø la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono (art. 36);

Ø non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o eseguita, nei confronti dell'autore del reato, per la mancanza di una condizione di procedibilità come, per esempio, la querela (art. 37);

Ø l'ente può chiedere, se ricorrono le condizioni di rito, il giudizio abbreviato o patteggiare la sanzione ex art. 444 c.p.; in particolare, il patteggiamento è ammesso se anche il giudizio nei

confronti dell'imputato è definito, ovvero definibile, con il patteggiamento nonché in tutti i casi in cui, per l'illecito amministrativo, è prevista la sola sanzione pecuniaria (art. 63).

Per altro verso, invece, il legislatore applica un principio di autonomia alla responsabilità dell'impresa, svincolandola dalle vicende riguardanti l'autore del reato.

Per esempio, a norma dell'art. 38, D.Lgs. n. 231/2001, il procedimento nei confronti dell'ente prosegue anche quando quello penale, nei confronti dell'autore, del reato, è stato definito con il giudizio abbreviato o con il patteggiamento ex art. 444, c.p.p., o, ancora, con decreto penale di condanna.

Infine, è importante osservare che, ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 231/2001, la responsabilità dell'impresa sussiste anche quando:

Ø l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

Ø il reato si estingue per

una causa diversa dall'amnistia.

Le altre novità sul piano sanzionatorio

Oltre alla responsabilità amministrativa delle imprese, lo schema di legge approvato dal Governo prevede la complessiva riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale.

In particolare, l'art. 1, comma 2, lettera, f) del disegno di legge delega, stabilisce:

➤ la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19, dicembre 1994, n. 758;

Ø la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri

ispiratori degli artt. 34 e 35, legge 24 novembre 1981, n. 689, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a € 20.000, per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni, per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a € 100.000, negli altri casi;

- ∅ la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a € 100.000 per le infrazioni non punite con sanzione penale,

L'entrata in vigore

Il disegno di legge licenziato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 febbraio 2007 dovrà acquisire, ora, il parere della Conferenza unificata.

Successivamente, il provvedimento dovrà ottenere l'approvazione di entrambe le Camere e dovrà essere promulgato dal Capo dello Stato, entrando in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Da quel momento il Governo avrà un anno di tempo per adottare i relativi decreti attuativi.

A chi si applica il modello di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001

Le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

1. Una sanzione pecu-



niaria non inferiore a mille quote: Ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001 l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

2. Una sanzione interdittiva non superiore ad un anno: Ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.L. n. 231/2001, le misure interdittive sono:

- ∅ L'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ∅ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ∅ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ∅ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

di e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- ∅ Il divieto di pubblicizzare beni o servizi. :

Le sanzioni interdittive sono subordinate ai presupposti dell'art. 13, D.Lgs. n. 231/2001:

- ∅ se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ∅ oppure, nel caso di reiterazione degli illeciti.

Non si applicano allo Stato, agli enti pubbli-

ci territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Quando l'impresa risponde ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- ∅ da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- ∅ da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente

2. L'ente non risponde se

le persone, indicate nel comma 1, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Sanzioni

Due sono i tipi di sanzioni previsti dallo schema di disegno di legge (vedi sopra).

Le sanzioni interdittive temporanee possono essere applicate sia con sentenza, sia sotto forma di misure cautelari, se sussistono gravi indizi per ritenere l'ente responsabile dell'illecito amministrativo dipendente da reato, e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede (art. 45, D.Lgs. 231/2001).

L'art 16, D.Lgs. n. 231/2001 prevede anche l'irrogazione di sanzioni interdittive in via definitiva se l'ente, ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice può, altresì, applicare all'ente in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Il Commissario Giudiziale

Ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 231/2001, se vi sono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, anziché l'interruzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- L'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- L'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni o delle condizioni economiche del



territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

Il Commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Ai sensi dell'art. 45, D.Lgs. n. 231/2001, il giudice può nominare un commissario giudiziale anche nell'ipotesi in cui l'interruzione dell'attività debba essere applicata in via cautelare.

Le possibilità per le imprese di evitare la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001

Ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 231/2001 l'ente non risponde se prova che:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di cura e il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 231/2001, le imprese possono evitare l'applicazione delle misure interdittive, ma non di quelle pecuniarie, quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- L'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- L'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- c) L'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Linee guida dei modelli di organizzazione

I modelli di organizzazione devono:

- a) Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Per efficace attuazione si intende:

1. una verifica periodica e l'eventuale modifica del modello, quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
2. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Principio di autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'autore del reato

L'impresa risponde anche quando:

1. il procedimento penale nei confronti dell'autore del reato è stato definito con il giudizio abbreviato o con il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. o, ancora con decreto penale di condanna;
2. l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
3. il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

DECRETO LEGGE 300/06 (MILLE PROROGHE) convertito in Legge 17/07 T.U. AMBIENTE

Art. 5 – Proroga di Termini in materia ambientale

1. Il termine di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli art. 13, comma 8 e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque non oltre il 30 giugno 2007.
2. Il comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: *"Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007"*

2-bis. Al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) All'art. 224, comma 2, le parole *"Entro dodici mesi"* sono sostituite dalle seguenti: *"Entro ventiquattro mesi"*;
- b) All'art. 235, comma 17, primo periodo, le parole: *"Entro centottanta giorni"* sono sostituite dalle seguenti: *"Entro ventiquattro mesi"*;
- c) All'art. 236, comma 2, primo periodo, le parole: *"Entro centottanta giorni"* sono sostituite dalle seguenti: *"Entro ventiquattro mesi"*.

Un'ulteriore proroga in attesa della riforma

Il comma 2 prevede il rinvio dell'entrata in vigore delle nuove norme previste dal Codice Ambientale in tema di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

L'operatività di queste disposizioni avrebbe dovuto scattare il 12 agosto 2006 ma un primo rinvio l'aveva spostata al 31 gennaio 2007. Questa ulteriore proroga la sposta invece al 31 luglio 2007.

La ragione sta nel fatto che il nuovo governo punta a riscrivere la disciplina messa a punto dall'esecutivo Berlusconi.

Ma la riscrittura degli articoli attualmente contenuti nel Codice Ambientale non è ancora cominciata.



**DECRETO LEGGE 300/06 (MILLE PROROGHE)
convertito in Legge 17/07
MACCHINE AGRICOLE (NUOVO CODICE DELLA STRADA D.Lgs. 285/92)**

Si riporta il testo dell'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada):

Art. 57 (Macchine Agricole):

1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono altresì portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a. Semoventi:

- 1) **Trattrici agricole:** macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionarie determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
- 2) **Macchine agricole operatrici a due o più assi:** macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
- 3) **Macchine agricole operatrici ad un asse:** macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b. Trainate:

- 1) **Macchine agricole operatrici:** macchina per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
- 2) **Rimorchi agricoli:** veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere munite di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 Km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché munite di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 Km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla Lettera a), numeri 1) e 2) e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché munite di idonea attrezzatura non permanente.

Il Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2006, n. 199.



DECRETO LEGGE 300/06 (MILLE PROROGHE)
convertito in Legge 17/07
IMPIANTI ELETTRICI (Legge 46/90)

Art. 3 – Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia

1. Il termine previsto dall'art. 1-quater, comma 1, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli artt. Da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e la Legge 5 marzo 1990, n. 46 ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma.

DECRETO LEGGE 300/06 (MILLE PROROGHE)
convertito in Legge 17/07
NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI

4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.
- 4-bis.** Il termine di cui al comma 2-bis dell'art. 5 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previdente sulla medesima materia, di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64 e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data dell'intervenuto collaudo.

Per le norme tecniche continua la fase sperimentale.

Fino al 31 dicembre 2007 continua a essere possibile applicare le vecchie norme tecniche di costruzione.

La proroga prevista da questa disposizione riguarda infatti la durata della fase sperimentale delle nuove regole contenute nel testo unico adottato con il DM 14 settembre 2005, fase in cui continua ad essere possibile applicare quelle precedenti.

L'obiettivo è modificare il DM del 2005.

SERVIZIO APPROFONDIMENTI
0831.555598-582085
338.6553003
E-MAIL: macreti@tin.it

COMPITI E COMPETENZE DEI PRINCIPALI ENTI DI PREVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

AZIENDE SANITARIE LOCALI	<p>⇒ L'art. 23, D.Lgs. 626/94 riconosce alle aziende sanitarie locali la competenza primaria generale in materia di vigilanza sulla SICUREZZA E SULL'IGIENE DEL LAVORO;</p> <p>⇒ Il personale degli Organi di Vigilanza riveste la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria.</p>
VIGILI DEL FUOCO	<p>⇒ Competenza specifica di vigilanza in materia di prevenzione incendi;</p> <p>⇒ Consulenza, assistenza, informazione e formazione in materia di prevenzione incendi.</p>
DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO	<p>⇒ Il personale ispettivo, che riveste la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria, ha il compito di vigilare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale nonché assistenziale e previdenziale; • Sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro; • In materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, limitatamente ad alcune attività come l'edilizia (si veda il D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412); <p>⇒ Svolge attività di prevenzione e promozione presso i datori di lavoro su questioni di ordine generale ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. 124/2004.</p>
COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO	<p>⇒ Al personale del COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO sono attribuiti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del lavoro su tutto il territorio nazionale ed estero (per esempio vigilanza sugli enti di patronato);</p> <p>⇒ Aree specifiche di vigilanza riguardano l'attività di contrasto dei fenomeni che sfociano in illeciti di rilevanza penale quali, per esempio, la sicurezza sul lavoro, l'immigrazione clandestina e lo sfruttamento del lavoro minorile.</p>
INAIL	<p>Il personale ispettivo dell'INAIL provvede:</p> <p>⇒ Alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità delle registrazioni a libro paga e matricola;</p> <p>⇒ Alla verifica della regolarità assicurativa;</p> <p>⇒ Classificazione e tassazione delle attività lavorative;</p> <p>⇒ Cause e circostanze degli eventi infortunistici ed eventuali responsabilità.</p> <p>Il personale ispettivo dell'INAIL non ha funzioni di vigilanza sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.</p> <p>All'INAIL sono riconosciute le funzioni di consulenza, assistenza, informazione e formazione in materia di sicurezza (art. 24, D.Lgs. N. 626/94; D.Lgs. N. 195/2003).</p> <p>Al personale non è riconosciuta la qualifica di agente o di ufficiale di PG.</p>
ISPESL	<p>L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO è un ente pubblico che svolge molteplici attività istituzionali quali, per esempio, l'omologazione di impianti e di attrezzature (per esempio impianti elettrici di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, apparecchi di sollevamento, ecc.), l'informazione, la formazione e l'assistenza a favore di imprese ed enti.</p> <p>Il personale dell'ISPESL non ha funzioni di vigilanza sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.</p> <p>Al personale non è riconosciuta la qualifica di agente o ufficiale PG.</p>
INPS	<p>Al personale ispettivo dell'INPS, ai sensi dell'art. 13, legge n. 638/1983, e D.Lgs. N. 124/2004, sono riconosciuti i seguenti poteri in materia previdenziale e di lotta al lavoro sommerso:</p> <p>⇒ di ispezione e di accesso;</p> <p>⇒ di accertamento, di contestazione;</p> <p>⇒ di sequestro e di diffida.</p> <p>Il personale ispettivo dell'INPS non ha funzioni di vigilanza e di consulenza sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.</p> <p>Al personale non è riconosciuta la qualifica di agente o di ufficiale di PG.</p>